



APPROFONDIMENTI TEMATICI:

**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DOPO LA LEGGE N. 46\2017**



PERCHÉ UNA PROCEDURA DI ASILO?

APPROCCIO EUROPEO



• Programmatico, attraverso la redazione dell'agenda europea sulle migrazioni 2015- 2017, l'Agenda europea sulla migrazione nasce il 13 maggio 2015 e si struttura come una strategia per far fronte alle sfide immediate della crisi in corso e per dotare l'UE di strumenti che le consentano di gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine. I settori di intervento sono: la migrazione irregolare, le frontiere, l'asilo e la migrazione legale.

OBIETTIVI



- **Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare**
- **Gestire le frontiere: monitoraggio delle frontiere e salvataggio in mare**
- **Politica comune asilo (CEAS)**
- **Nuova politica migrazione legale**

PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI SONO CONSIDERATE PRIORITARIE ALCUNE AZIONI



- **Creazione di Hot spot**
- **Ricollocamento (programmazione)**
- **Resettlement (programmazione)**
- **Aumentare attraverso accordi bilaterali la capacità di rimpatrio**
- **Aumentare il controllo sui confini esterni**

CEAS



- **Fonti primarie:**
 - **Art. 78, trattato sul funzionamento dell'UE**
 - **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**

CEAS



- Sistema europeo comune d'asilo
- Direttiva accoglienza 2013\33\UE

ART. 10 CO. 1 E 2 CARTA COSTITUZIONALE ITALIANA



- **L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.**
- **La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.**

CEAS



- **Recepito all'interno dell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, attuativo della direttiva accoglienza**

**Legge 13 aprile 2017 n. 46
(conversione del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13)**



- **Si tratta di un pacchetto articolato con finalità di riforma sia della procedura amministrativa per la richiesta di protezione internazionale, sia di quella giudiziaria volta a regolare il processo introdotto dal ricorso avverso l'eventuale diniego o una decisione non soddisfacente da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.**

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE



- Il decreto legislativo 142 inerente “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE



- **DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25**
- **In attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cd. decreto procedure)**

PROCEDURA MISTA



- La procedura italiana per il riconoscimento della protezione internazionale ha natura amministrativa innanzi alla commissione territoriale

PROCEDURA MISTA



- **Ha natura giudiziaria innanzi l'organo giurisdizionale.**
- **Infatti trattandosi di diritti soggettivi giudice naturale è il Giudice Ordinario**

COMMISSIONI TERRITORIALI



- **Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – stabilite in un numero massimo di 20, con possibilità di istituire fino a 30 sezioni – sono insediate presso le Prefetture e sono nominate con decreto del Ministero dell’Interno, in modo da assicurare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio nazionale.**
- **Il d.lgs. 220/2017, intervenuto per integrare e correggere il d.lgs.142/2015, ha introdotto importanti novità in materia di composizione delle Commissioni territoriali.**

DOPO LA LEGGE 46\2017



- **le Commissioni sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e da funzionari amministrativi aventi compiti istruttori;**
- **questi ultimi, vengono assegnati ad ogni Commissione in numero non inferiore a quattro, individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico assunto in base a quanto disposto dall'art. 12 D.L. 13/2017 come modificato dalla L. 46/2017.**

MODALITA' DI PROCEDURA



- Alle sedute della Commissione, nell'ambito delle quali vengono assunte le decisioni, partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla Commissione;
- a norma dell'art. 12 c. 1bis d. lgs. 25/08, come riformulato dal d.lgs. 220/2017, l'audizione personale del richiedente si svolge invece alla presenza di uno dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnato alla Commissione che sottoporrà poi la proposta di deliberazione agli altri componenti

PROCEDURA



- **Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio può inoltre svolgersi innanzi all'intera Commissione ovvero può essere condotto dal Presidente.**

AUDIZIONE VIDEO REGISTRATA



- In base a quanto disposto dall'art. 14 d. lgs. 25/08 come modificato dalla l. 46/2017, l'audizione del richiedente è videoregistrata con mezzi audiovisivi e trascritta in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale (art. 14 del d.lgs. 25/2008)**

AD OGGI



- **la videoregistrazione dell'audizione del richiedente non è ancora in uso e delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di audizione continua ad essere redatto unicamente un verbale.**

LETTURA DEL VERBALE DI AUDIZIONE



- In ogni caso, terminata la verbalizzazione, deve essere data lettura di quanto verbalizzato al richiedente;
- la lettura del verbale deve avvenire in una lingua comprensibile, al fine di verificarne la correttezza e correggerne gli errori

CONSERVAZIONE DELLA VIDEO REGISTRAZIONE



- I files informatici della videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno 3 anni, in un “*apposito archivio informatico del Ministero dell’Interno*” (art. 14, co. 3 del d.lgs. 25/2008),
- con modalità che ne garantiscono l’integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati, mentre la Commissione deve ulteriormente adottare misure per tutelare la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

RICHIESTA DI NON AVVALERSI DELLA VIDEO REGISTRAZIONE



- il richiedente può avanzare istanza motivata di non avvalersi della videoregistrazione, su cui decide la Commissione con provvedimento non impugnabile. Nel caso in cui l'istanza venga accolta, o qualora la videoregistrazione non sia possibile per motivi tecnici, viene redatto un verbale del colloquio sottoscritto dal richiedente. L'eventuale rifiuto della sottoscrizione, le cui motivazioni vanno inserite nel verbale stesso, non impedisce la decisione della Commissione.**

RICORSO GIURISDIZIONALE



- Nel caso di ricorso giurisdizionale contro la decisione della commissione, sia la videoregistrazione sia il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

NOTIFICA ESITO COMMISSIONE



- **La legge n. 46/2017, introduce all'art. 11 del d.lgs. 25/2008 i commi da 3 a 3-sexies, che disciplinano la nuova procedura di notificazione degli *“atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale”*.**

ATTENZIONE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO, CON UNA NOTA DEL 10 AGOSTO 2017 HA SOSPESO IL NUOVO REGIME DI NOTIFICHE



- Pertanto non è entrato a regime, non consentendo l'applicabilità delle modalità speciali per la procedura di notificazione quali quelle introdotte con il d.l. 13/2017 (utilizzo di posta elettronica certificata, attribuzione al responsabile della struttura della qualifica di pubblico ufficiale, ecc.).**

TUTELA GIURISDIZIONALE



- **Nella L. 46/2017, sono infatti state riviste le modalità attraverso le quali opporre un'impugnazione giurisdizionale alla decisione amministrativa sfavorevole alle istanze dei richiedenti asilo, introducendo modi e termini nuovi di tutela e modificando, altresì, il quadro normativo precedentemente fornito dal d.lgs. 25/2008, come modificato prima dal d.lgs. 159/2008, poi dal d.lgs 150/2011 e, da ultimo, dal d.lgs. 142/2015**

ATTENZIONE



- **Il nuovo quadro legislativo si applica alle sole cause e procedimenti giurisdizionali introdotti a partire dal 17.8.2017; le cause e i procedimenti introdotti precedentemente, invece, continuano a essere disciplinati dal modello già prima in vigore.**

LEGGE 13 APRILE 2017 N. 46.



- **Il primo capo reca le norme occorrenti all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché alla semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.**
- **L'art. 3 disciplina la competenza delle sezioni specializzate**

SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE



- **L'art. 3 disciplina la competenza delle sezioni specializzate attribuita in materia di protezione internazionale, nonché in quelle connesse:**
- **mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;**

SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE



- **l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza**

SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE



- **materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**

SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE



- in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

SEZIONI SPECIALIZZATE COMPETENZE



- **aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;**
- **in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.**

ART 3 DISPONE



- **le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale debbono essere decise in composizione collegiale , ferma restando la composizione monocratica per le residue competenze.**

SOSPENSIONE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE



- **Il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:**
 - a) **da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**
 - b) **avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;**
 - c) **avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);**
 - d) **avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).**

RITO SOMMARIO PRIMA DELLA 46\2017



- Le controversie in materia di impugnazione dei dinieghi di *status* di rifugiato, protezione sussidiaria o riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (così come i ricorsi contro le decisioni di revoca e cessazione) per i procedimenti introdotti precedentemente al 17.8.2017 sono regolate dalle norme relative al rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis, -ter, -quater del c.p.c. Nell'ambito di tale disciplina e per i procedimenti cui ancora si applica, il Tribunale decide in composizione monocratica.

RITO PRIMA DELLA 46\2017



- Il ricorso è trasmesso a cura della cancelleria al pubblico ministero ed è notificato, sempre a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

PROCEDURA



- **Ricorso :**
- **Il giudizio viene introdotto con ricorso, il giudice fissa, con proprio decreto, la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sè, ovvero il giorno in cui sarà trattato il procedimento, e i termini per la costituzione in giudizio della Commissione territoriale che ha emanato la decisione oggetto di impugnazione.**
- **Notifica :**
- **Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura della Cancelleria del Tribunale almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione.**

PROCEDURA



- **Assunzione di prove**
- **Il procedimento prevede la possibilità, da parte del giudice e anche su richiesta delle parti, di assumere prove orali e documentali con un procedimento particolarmente celere e nel modo ritenuto più opportuno dal magistrato.**
- **Termina con ordinanza**
- **All'esito del processo di primo grado il giudice, quindi, provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.**
- **L'ordinanza definitiva del primo grado di giudizio, se non impugnata tempestivamente in Corte di Appello, diviene definitiva.**

APPELLO PRE LEGGE 46\2017



- **Appello**
- **L'ordinanza adottata dal Tribunale all'esito del procedimento di primo grado instaurato precedentemente al 17 agosto 2017 può costituire oggetto d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello territorialmente competente.**
- **Il richiedente asilo, anche in questo caso, deve farsi assistere da un avvocato e, se è privo delle risorse economiche necessarie, può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al competente Ordine degli Avvocati.**
- **Tempi per l'appello**
- **L'appello è disciplinato dall'art. 702-quater del c.p.c e deve proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado**

SOSPENSIVA IN APPELLO PRE LEGGE 46/2017



- **Sospensiva in appello**
- **Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del tribunale oggetto di impugnazione significa sospendere l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale conseguente al mancato riconoscimento in via amministrativa di una delle forme di protezione al richiedente**

Cass. Civile Sez. 6

Ord. nr. 18737 DEL 27.7.2017



- **Importante orientamento**
- **Ordinanza n. 18737 del 27.7.2017, ha affermato che la sospensione del provvedimento impugnato in grado di appello è stabilita direttamente dalla legge e permane sino al passaggio in giudicato del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che su tale questione sia intervenuta.**

RICORSO IN CASSAZIONE PRE LEGGE 46/2017



- **Avverso la decisione negativa della Corte d'Appello il richiedente asilo può proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, con l'ausilio di un avvocato abilitato al patrocinio avanti alle Supreme Giurisdizioni.**
- **Il ricorso per Cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso per Cassazione non ha efficacia sospensiva della sentenza impugnata, la quale può comunque essere decretata dal Giudice d'appello che deve, però, esserne investito da apposita istanza successivamente alla definizione del relativo grado di appello.**



NUOVO RITO EX L.46/2017

NUOVO RITO EX L.46/2017 RITO CAMERALE



- **Strumenti**
- **Sono state istituite 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, alle quali è stata demandata la competenza a decidere anche in materia di tutela giurisdizionale avverso le decisioni della Commissione territoriale.**

RITO CAMERALE

(TERMINI E LE MODALITÀ DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO, COME DISCIPLINATI DALLA L. 46/2017, SONO CONTENUTI NEL NUOVO ART. 35-BIS DEL D.LGS. 25/2008)



- Il rito prevede che il Tribunale decida il ricorso in composizione monocratica (giudice unico).
- E' previsto un unico grado di merito.
- Invariate le modalità di ricorso in cassazione, ove presenti i presupposti di legittimità per adirvi.
- Il modello processuale prescelto è quello del rito camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi; ha un procedimento inaudita altera parte, con la comparizione personale delle parti esclusivamente al verificarsi delle condizioni prescritte dalla norma.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

(ART35 – BIS DECRETO LEGISLATIVO 25\2008)



- Riguardo ai termini di introduzione del giudizio,
- la norma prevede ordinariamente e a pena di inammissibilità, il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale.
- N. B.
- Si intende per tribunale territorialmente competente quello in cui ha sede la sezione specializzata nel cui territorio insiste la commissione territoriale che ha emesso il provvedimento

SOSPENSIVA



- La proposizione del ricorso, se tempestiva, ha normalmente effetto sospensivo della efficacia esecutiva della decisione impugnata e
- il ricorrente mantiene il diritto a permanere all'interno del territorio nazionale e a ricevere idoneo permesso di soggiorno che, pur non convertibile in un permesso unico di lavoro, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma;

NON SI PRODUCONO GLI EFFETTI SOSPENSIVI SE:



- ricorso presentato in favore di un richiedente trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio
- ricorso presentato avverso un provvedimento che dichiara la domanda inammissibile
- ricorso avverso una domanda ritenuta in sede amministrativa manifestamente infondata
- domanda presentata dopo che il richiedente è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera, ovvero è stato fermato in condizioni di soggiorno illegale, al solo scopo di impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento

RICHIESTA DI SOSPENSIVA



- **In questi casi, in cui la sospensione non deriva automaticamente dal tempestivo deposito del ricorso, la parte può chiedere, con istanza di sospensione, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato venga sospesa, specificando quali siano le gravi e circostanziate ragioni che impongono tale provvedimento.**

RICHIESTA DI SOSPENSIVA



- Il giudice – acquisite, se necessario, sommarie informazioni – con decreto *inaudita altera parte* pronunciato entro cinque giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, può sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

NOTIFICA ACCOGLIMENTO O RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE



- Il decreto giudiziale, di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione, è notificato, a cura della cancelleria insieme all'istanza di sospensione alla commissione che ha adottato la decisione in sede amministrativa;
- entro i cinque giorni successivi a tale notifica entrambe le parti (richiedente asilo ricorrente e Commissione territoriale) possono depositare note difensive ed entro i successivi cinque giorni possono essere depositate note di replica

ACCOGLIMENTO O RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE



- Nel caso in cui siano state depositate note di replica il giudice deve pronunciarsi nuovamente (e nell'arco di cinque giorni dal deposito dell'ultima) al fine di confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti già emanati e, tanto, al fine di permettere il confronto in contraddittorio – sia pure solo “cartolare”, non essendo tenuto il giudice a fissare udienza di comparizione – tra le parti in relazione a un provvedimento che, come detto, era stato emesso *inaudita altera parte*.

CONTROVERSIA



- Il primo grado di giudizio è regolato dal c.d. Rito camerale di volontaria giurisdizione, previsto in via generale dall'art. 737 del c.p.c.
- Il provvedimento del Tribunale non è reclamabile e, dunque, non si applica a questa ipotesi la disciplina prevista dall'art. 739 del c.p.c..

CONTROVERSIA



- **Una volta introdotto il giudizio, il ricorso è notificato, a cura della Cancelleria del Tribunale, al Ministero dell'Interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, ed è trasmesso, altresì, al pubblico ministero. Quest'ultimo, entro 20 giorni, deve fornire al Tribunale le proprie conclusioni (ex art 738 cpc) in merito alla esistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.**

ATTENZIONE



- Una delle più rilevanti modifiche in materia riguarda la mancanza, almeno ordinariamente, dell'udienza in cui le parti si confrontano dinanzi al giudice.
- E infatti, in base a quanto previsto dall'art. 35-bis, co. 9 del d.lgs. 25/2008,
- *“il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione Nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria (...)”*.

UDIENZA DI DISCUSSIONE **(EVENTUALE)**



- **Se**
- **una volta visionata la videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa, ritenga necessario disporre l'audizione dell'interessato (art. 35-bis, co. 10, lett. a del d.lgs. 25/2008);- ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti (art. 35-bis, co. 10, lett. b del d.lgs. 25/2008);**
- **dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova, comprese eventuali nuove informazioni sui Paesi d'origine**

OPPURE SE



- non è disponibile, per cause tecniche o perché è stata accolta la richiesta in tale senso da parte del richiedente, la videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale (art. 35-bis, co. 11, lett. a) del d.lgs. 25/2008);
- - se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado (art. 35-bis, co. 11, lett. c) del d.lgs. 25/2008).
- - se l'interessato ne fa richiesta debitamente motivata nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio e il giudice, sulla base di tali motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione

DECISIONE



- Entro i quattro mesi successivi alla presentazione del ricorso, il Tribunale deve decidere con decreto motivato, rigettando il ricorso o riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

DECISIONE



- Tribunale il giudice emetterà un decreto non reclamabile ai sensi dell'art. 737 del c.p.c., ma esclusivamente ricorribile in Corte di Cassazione.

RICORSO IN CASSAZIONE



- **Il ricorso deve essere notificato alla controparte nell'arco dei 30 giorni successivi alla comunicazione della cancelleria del decreto del Tribunale.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'



- Per la fase di legittimità è prevista la possibilità di chiedere al medesimo Tribunale che ha emesso il decreto di rigetto una istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto.
- Tale istanza deve depositarsi entro cinque giorni dal deposito del ricorso in Corte di Cassazione.

DECISIONE SULLA SOSPENSIVA



- La eventuale sospensione è disposta su istanza di parte dal Tribunale allorquando sussistono “*fondati motivi*”. In questo caso è previsto un procedimento celere in base al quale la commissione può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, che le viene fatta a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

PROCEDURA



- **Una volta notificato alla controparte, il ricorso andrà depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione nell'arco dei successivi 20 giorni a pena di essere dichiarato improcedibile.**
- **La sospensione di termini feriali non opera nei procedimenti oggetto della presente procedura**

AMMISSIBILITA' DEL PATROCINIO



- Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis)
- Novità :il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, deve indicare nel decreto di pagamento le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate.

MODIFICHE AL T.U.I.



- Sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 :
- identificazione: all'interno dei centri di prima accoglienza destinati al soccorso, saranno svolte una serie di attività propedeutiche all'accoglienza screening sanitario e le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie art 10 ter , aggancio in termini positivi della procedura amministrativa cd hot spot ;

ARTICOLO 10 ter T.U.I.



- **Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).**
- **1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.**

ARTICOLO 10 ter T.U.I.



- Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
- 2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

MODIFICHE AL T.U.I.



- **espulsione: è previsto il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati “*centri di permanenza per il rimpatrio*”, che saranno dislocati ove possibile in aree più facilmente raggiungibili e utilizzando strutture pubbliche da riconvertire, che saranno individuate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate;**

REMIND ISCRIZIONE ANAGRAFICA



- **Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale: sono regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.**

ART. 5 bis D. Lgs. 142/2015 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA)



- **1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.**
- **2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.**
- **3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1**

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI



- **Al fine di agevolare i processi di integrazione nel tessuto sociale dei territori di accoglienza, è stato anche previsto un impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili: i prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni no-profit, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in favore delle collettività locali.**

Grazie per l'attenzione



FACEBOOK



PER CONOSCERE LA RETE SPRAR



SPRAR &
SERVIZIO CENTRALE



FORME DI
PROTEZIONE



PROGETTI
TERRITORIALI



DECRETO
10 AGOSTO 2016



PIANO DI
RIPARTIZIONE



CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA



Follow us on Twitter
[@rete_sprar](https://twitter.com/rete_sprar)
Facebook: Citalia

Website
www.sprar.it

Email
info@serviziocentrale.it